

42029-22



In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione pubblica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'alfabeto provvedimento, a norma dell'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003.

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

- |                         |                |                         |
|-------------------------|----------------|-------------------------|
| ANDREA MONTAGNI         | - Presidente - | Sent. n. sez. 1458/2022 |
| UGO BELLINI             |                | UP - 06/10/2022         |
| ANNA LUISA ANGELA RICCI | - Relatore -   | R.G.N. 629/2022         |
| ALESSANDRO D'ANDREA     |                |                         |
| DANIELA DAWAN           |                |                         |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;  
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI  
che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla statuizione  
concernente la misura di sicurezza

S

## **RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte d'appello di Brescia in data 23 febbraio 2021 in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo nei confronti di (omissis) in ordine al delitto di cui all'art. 81 cod. pen., 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in parziale accoglimento dell'appello dell'imputata, ha escluso il contestato concorso formale e rideterminato la pena inflitta in anni 4 mesi 3 e giorni 10 di reclusione e euro 19.334,00 di multa; in parziale accoglimento dell'appello del Procuratore Generale, ha applicato la misura di sicurezza della espulsione dal territorio nazionale a pena espiata ex art. 86 d.P.R. n. 309/1990.

2. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione. Il difensore lamenta che la Corte di appello nell'applicare la misura di sicurezza dell'espulsione non aveva considerato che a (omissis) era stato riconosciuto con sentenza del Tribunale Civile di Roma del 7 dicembre 2016 lo status di rifugiata ai sensi dell'art. 7 e ss D.lgs 251/2007 a seguito delle persecuzioni a cui era stata sottoposta in Nigeria a causa della sua omosessualità. La Corte di appello avrebbe, quindi, applicato la misura di sicurezza in violazione dell'art. 19 D.lgs 25 luglio 1998 n. 286 a norma del quale "in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione".

2. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luigi Orsi, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte di Appello con la sentenza impugnata ha disposto la misura di sicurezza della espulsione dell'imputata dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990, in accoglimento del motivo di impugnazione del



Procuratore Generale, sul rilievo che le precedenti condanne a suo carico, una delle quali per reato della stessa specie, e l'assenza di effetto deterrente della esperienza detentiva valevano a dimostrare la sua pericolosità sociale. Nella sentenza impugnata non si fa menzione della produzione documentale della difesa relativa alla sentenza del Tribunale Civile di Roma del 7 dicembre 2016 con la quale era stato riconosciuto alla ricorrente lo status di rifugiata a seguito delle persecuzioni cui era stata sottoposta in Nigeria a causa della sua omosessualità.

3. L'espulsione quale misura di sicurezza conseguente a condanna per violazione della disciplina degli stupefacenti, prevista dall'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, può essere disposta in presenza delle seguenti condizioni: a) condanna a pena detentiva, sola o congiunta a quella pecuniaria, superiore a due anni; b) valutazione della pericolosità sociale del condannato. Il regime dell'espulsione contempla anche una serie di limiti, previsti dall'art. 19, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 286/1998, che, secondo l'indirizzo prevalente della più recente della giurisprudenza di legittimità sono applicabili a tutte le espulsioni giudiziali, compresa quella conseguente a condanna per fatti attinenti agli stupefacenti. Si è evidenziato in tal senso che la formulazione testuale dell'art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998, recante la previsione dei divieti di espulsione e di respingimento, ed il suo inserimento sistematico fra le disposizioni di carattere umanitario del suddetto D. Lgs. depongono per la applicabilità di tale previsione a tutte le forme di espulsione, con la sola eccezione, con riferimento ai divieti di cui all'art. 19 comma 2, D.Lgs. dei casi espressamente previsti dall'art. 13, comma 1, stesso decreto, in cui risultino messi in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (Sez. 1, n. 40529 del 09/05/2017, Hassine, Rv. 270983; Sez. 3, n. 19662 del 19/03/2019, Imarhiagbe, Rv. 275960; Sez. 3, n. 33404 del 21/01/2021, A, Rv. 281936; Sez. 1, n. 39783 del 21/09/2021, Aguguo, Rv. 282147).

3.1 L'art. 19, comma 1, D.Lgs. n.286/1998, così come integrato dal D.L. 21 ottobre 2020 n.130 conv. nella L. 18 dicembre 2020 n.173, statuisce: «In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere, oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione». Questa disposizione, a sua volta, deve essere integrata dal comma 1.1 dello stesso art. 19, a tenore de quale: «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti". Peraltro questa Corte ha anche espresso il principio secondo cui:



«In tema di espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, le cause ostative alla stessa, indicate nel successivo art. 19, commi 1 e 2, non hanno natura tassativa, in quanto vanno integrate attraverso l'analisi delle fonti sovranazionali - quali la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta di Nizza e le Direttive U.E. sul tema - tese a fornire tutela ai soggetti cui spetta il riconoscimento non solo dello "status" di rifugiato, ma anche della cd. "protezione sussidiaria", spettante anche nell'ipotesi di minaccia grave alla vita di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale» (Sez. 1, n. 41949 del 04/04/2018, S., Rv. 273973; Sez. 1, n. 49242 del 18/05/2017, Lucky, Rv. 271449; Sez. 1, n. 39783 del 21/09/2021, Aguguo, Rv. 282147).

3.2 Il D.L. sopra richiamato nell'introdurre anche i motivi di orientamento sessuale ha codificato un principio già pacificamente elaborato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, ovvero quello per cui il divieto della espulsione opera in caso di pericolo di persecuzione per motivi di sesso e quindi anche nei confronti di soggetti omosessuali. A tal proposito la Cassazione Civile aveva precisato che "per persecuzione si deve intendere una forma radicale e spietata di lotta contro una minoranza, che si manifesta con maltrattamenti, soprusi, coercizioni e modalità comunque contrarie alla tutela dei diritti umani " e che "tale strategia di aggressione può essere attuata non solo con vessazioni di carattere materiale, ma anche sul piano giuridico, ovvero con la previsione del comportamento che si intende contrastare come reato punibile con la reclusione" ( Cass. Civ. Sez.1, n. 16417 del 25/07/2007).

3.3 Quanto al profilo dell'onere della prova, si è affermato che, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza della causa ostativa di cui all'art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, concernente il pericolo di persecuzione per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, incombe sull'interessato l'onere di adeguatamente prospettare l'esistenza di uno stato di rischio per la propria incolumità, mentre grava sul giudice il dovere di verificare in concreto, alla luce di tutti gli elementi disponibili, anche di provenienza extragiudiziaria, la fondatezza delle allegazioni difensive riguardo a tale stato di rischio, che non può essere escluso in ragione di un mero sospetto di insussistenza dello stesso (Sez. 3, n. 33404 del 21/01/2021, Rv. 281936).

4. Nel caso di specie la Corte di Appello nella sentenza impugnata, nel disporre l'espulsione, non ha fatto buon governo di tali principi. I giudici non hanno preso in considerazione la produzione documentale della ricorrente, ovvero la sentenza del Tribunale Civile di Roma del 5.12.2016 che aveva riconosciuto alla



cittadina nigeriana (omissis) lo status di rifugiata ai sensi degli artt. 7 e ss. D.Lgs 251/2007 per essere stata accertata la sua condizione di omosessualità, condizione che in Nigeria è prevista dalla legge come reato, punito con la reclusione. In tal modo non hanno valutato la sussistenza della condizione ostativa all'espulsione prevista dall'art. 19 comma 1 del Dlgs 286/1998.

5. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la disposta misura di sicurezza della espulsione. La Corte di Appello nel nuovo giudizio dovrà verificare la permanenza dello status di rifugiato in capo alla ricorrente e la sussistenza, quindi, della condizione ostativa all'espulsione nei termini indicati.


**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la disposta misura di sicurezza della espulsione e rinvia alla Corte di Appello di Brescia per nuovo esame sul punto.

Deciso il 6 ottobre 2022.


Il Consigliere estensore

Anna Ricci



Il Presidente


Andrea Montagni



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2006 in quanto imposto dalla legge.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
8 NOV 2022

cgsl



IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Irene C...

